



*Città di Ginosa*

*C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 120

Del reg.

Data **08-06-2026**

**COPIA**

**OGGETTO:** Individuazione in via temporanea di aree destinate alla sosta degli operatori commerciali muniti di apposita autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche.

L'anno **duemilaventisei** il giorno otto del mese di giugno, con inizio alle ore 11:05, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la **Giunta Comunale**.

**Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Signori di seguito indicati:**

Presenti/Assenti

<b>PARISI Vito</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>SANSOLINO Damiana Esther</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
<b>SANTORO Vera</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>GIGANTE Domenico</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PICCENNA Vincenzo</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dott.ssa CALABRESE MARIA LUCIA** che provvede alla redazione del verbale.

Accertata la presenza e constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PARISI Vito** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza della seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 quali risultano dal documento allegato alla presente deliberazione;  
Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi;

**DATO ATTO** che, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3 del regolamento per il funzionamento della Giunta comunale, il Sindaco e gli assessori Santoro e Piccenna partecipano alla seduta in videoconferenza mediante l'utilizzo di apposita piattaforma;

**Premesso che:**

- l'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa vigente;
- il commercio su aree pubbliche, ed in particolare la presenza di operatori commerciali itineranti, contribuisce alla valorizzazione e vivacizzazione del territorio, offrendo servizi utili e creando opportunità economiche;
- l'Amministrazione Comunale intende valorizzare alcune aree del territorio rendendole maggiormente fruibili e attrattive anche mediante l'offerta di servizi complementari destinati ai frequentatori;
- è stata riscontrata la necessità di individuare degli spazi idonei e sicuri nei quali consentire la sosta degli operatori commerciali muniti di apposita autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;

**Considerato che:**

- l'art. 31 della L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015 e ss.mm.ii. – Codice del Commercio, dispone:
  - al comma 4 che – *“l'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie”*;
  - al comma 6 che - *“i singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari”*;
- che ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Regolamento comunale di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche, parte integrante del Documento Strategico del Commercio, *“fermo restando le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (...) è altresì precluso l'esercizio del commercio itinerante nelle seguenti ulteriori aree:*
  - *Via Matteotti (da c.so Vittorio Emanuele II sino alla rotonda di intersezione con la circonvallazione e la S.P. 2);*
  - *Via Martiri d'Ungheria (da via Poggio sino all'intersezione con via G. Matteotti);*
  - *Via Roma (da piazza Nusco sino all'intersezione con via Puglie);”*
- l'individuazione di aree pubbliche destinate allo svolgimento di attività commerciali rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- si rende necessario procedere all'individuazione di aree destinate alla sosta degli operatori commerciali muniti di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche,

tenendo conto delle esigenze di sicurezza, viabilità, transito pedonale, tutela degli spazi pubblici e decoro urbano;

**Considerato** altresì che l'individuazione delle predette aree riveste carattere temporaneo e sperimentale, finalizzato a verificare l'impatto dell'iniziativa sulla fruibilità degli spazi pubblici, sulla viabilità e sull'offerta di servizi al territorio;

**Ritenuto** di procedere, nelle more dell'aggiornamento del Documento Strategico del Commercio e dell'espletamento delle procedure per la concessione dei posteggi isolati, chioschi e mercati minori, all'individuazione temporanea di aree comunali destinate alla sosta degli operatori commerciali muniti di apposita autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, limitatamente alla stagione estiva 2026;

**Visto:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL);
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio);
- la Legge Regionale Puglia n. 24/2015 in materia di commercio su aree pubbliche e ss.mm.ii. (Codice del Commercio);
- il R.R. n. 4 del 28.02.2017 (Codice del Commercio) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate (Legge 160/2019 comma 837 e ss.mm.ii.) approvato con DCC n. 67 del 30/12/2024;
- il "Regolamento comunale di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche", parte integrante del "Documento Strategico del Commercio";
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Ritenuta** la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli, resi palesemente

**DELIBERA**

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di individuare, in via temporanea e nelle more dell'aggiornamento del Documento Strategico del Commercio e dell'espletamento delle procedure per la concessione dei posteggi isolati, chioschi e mercati minori, le seguenti aree destinate alla sosta degli operatori commerciali muniti di apposita autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, come meglio individuate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento:

- Via Quarto – area parcheggio adiacente al mercato coperto, fronte civici 5 -11, con apertura verso marciapiede (*All. 1*);
  - Piazza IV Novembre (*All. 2*);
  - Piazza Oroscopo - Via Padre D. Tuseo (*All. 3*);
  - Viale Ionio (*All.4*), a decorrere dall’attivazione della ZTL;
  - Piazza Padre Pio (*All.4*);
  - Lungomare Luigi Strada, (*All.5*), a decorrere dall’attivazione della ZTL;
  - Piazza Peter Pan (*All.6*);
3. di stabilire che nelle suddette aree siano consentite le seguenti tipologie merceologiche:
- Vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (con obbligo di possesso dei relativi titoli abilitativi);
  - Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
  - Vendita di gelati e prodotti dolciari;
  - Bevande;
  - Prodotti dell’artigianato tipico pugliese;
  - Altri prodotti non alimentari;
4. di stabilire che l’utilizzo temporaneo delle suddette aree sia consentito esclusivamente per la stagione estiva, a decorrere dalla data del 15 Giugno 2026 e fino al 30 Settembre 2026;
5. di prevedere che gli operatori commerciali autorizzati contribuiscano al mantenimento del decoro urbano e collaborino con l’Amministrazione Comunale per la valorizzazione del territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 3794 del 12/03/2014 e ss.mm.ii;
6. di stabilire che gli operatori commerciali, prima di procedere all’occupazione delle aree di cui al punto 2, sono tenuti a inviare apposita comunicazione tramite PEC all’indirizzo istituzionale del Comune di Ginosa, contenente:
- copia della licenza/autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in corso di validità;
  - indicazione dell’area che si intende occupare;
  - orario e giorni di occupazione previsti;

l’invio della predetta comunicazione deve avvenire almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività.

L’Ufficio SUAP si riserva la facoltà di non consentire l’occupazione qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta, irregolare o in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento, nonché nei casi in cui l’operatore risulti moroso nei confronti dell’Ente per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale;

7. di stabilire che l'occupazione delle aree di cui al punto 2 è soggetta al versamento del canone di concessione per l'occupazione di aree pubbliche, ai sensi del Regolamento approvato con DCC n. 67 del 30/12/2024;
8. di stabilire inoltre che:
  - le attrezzature e i mezzi utilizzati dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo, senza arrecare danni alle pavimentazioni esistenti;
  - le aree assegnate dovranno essere tenute pulite e ordinate;
  - è vietata l'esecuzione di opere di scavo o la rimozione della vegetazione arborea esistente;
  - eventuali consumi di acqua ed energia elettrica saranno posti a carico degli utilizzatori previa lettura dei relativi contatori di proprietà dell'Ente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Ginosa, ai sensi delle normative vigenti;
10. di dichiarare, con votazione separata unanime e favorevole, resa palesemente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERI OBBLIGATORI  
Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere Favorevole

Ginosa, 08-06-2026

Il Responsabile Area Governo del Territorio  
Arch. Antonio Gallitelli

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto digitalmente come segue:

**IL PRESIDENTE**

f.to PARISI Vito

**IL SEGRETARIO GENERALE  
REGGENTE**

f.to MARIA LUCIA CALABRESE

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

**Ai sensi del T.U.E.L. N° 267 del 18/08/2000**

- **CHE** la presente deliberazione:

[ ] è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 10-06-2026 al n. 1942

[ ] E' stata comunicata, in elenco n. in data ai signori  
**Capigruppo consiliari** come prescritto dall'art.125 del T.U.E.L. N°267 del 18.08.2000

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-06-2026

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile Art 134,comma 4,T.U.E.L.N°267 del 18.08.2000

Dalla Sede Municipale, Li 10-06-2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. NICOLA BONELLI